



# **Regolamento di Polizia Urbana**

**(Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana Nr° 22 del 05.10.2015 pubblicato in data 20.10.2015 al nr° 605, entrato in vigore il 30.10.2015)**

- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
- 4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1 la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 27: Rami e siepi**

- 1) I rami e le siepi di piante radicate su suolo privato devono essere mantenuti all'interno del confine di proprietà; qualora sporgano su area pubblica devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali. Le siepi vive che sorgono all'interno delle proprietà private ubicate in corrispondenza di curve o di crocevia non devono superare l'altezza di cm. 70 dal piano stradale o comunque devono essere mantenute ad una altezza tale affinché non sia impedita o limitata la visibilità alla circolazione stradale.
- 3) Sono fatte salve le norme di cui all'art. 29 del Codice della strada.
- 4) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.

#### **Art.28: Pulizia fossati**

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno tre volte l'anno rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile, dal 15 aprile al 15 maggio, per il periodo estivo dal 15 luglio al 31 agosto e, per il periodo autunnale, dal 15 ottobre al 15 novembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 per fossati e canali di lunghezza del fronte fino a 10 m.l. e da € 100,00 a € 500,00 per fossati e canali di lunghezza del fronte superiore a 10 m.l., nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 29: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.